

**IN BREVE n. 018-2018**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

## **TRIBUNALE DI ROMA - ALLA CONSULTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA PUBBLICO E PRIVATO PER IL TFR**

Il Tribunale di Roma ha rinviato alla Corte Costituzionale la decisione in merito alla disparità di trattamento tra il settore pubblico e quello privato nei trattamenti di fine rapporto, riconoscendo i palesi dubbi di costituzionalità in merito alla dilazione e scaglionamento della liquidazione del TFS (il cosiddetto trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici).

In particolare, perché i dipendenti pubblici, oltre a percepire con notevole ritardo il TFS, non debbono avere diritto nemmeno al pagamento degli interessi, come avviene per il TFR dei dipendenti privati e, più in generale, per qualsiasi somma di denaro di cui il debitore posticipi il pagamento?

*Il lavoratore, specie se in età avanzata, in molti casi si propone, proprio attraverso l'integrale ed immediata percezione del trattamento, di recuperare una somma già spesa o in via di erogazione per le principali necessità di vita ovvero di fronteggiare in modo definitivo impegni finanziari già assunti.*

**Leggi articolo dell'avv. Francesco Maria Mantovani su QuotidianoSanità**

**[http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo\\_id=61249&fr=n](http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=61249&fr=n)**

Ci sarebbe inoltre da chiedersi perché i neo assunti nel settore pubblico dopo il 2000 pur essendo a Tfr pagano un contributo previdenziale (anche se con altra denominazione elusiva) che invece dovrebbe essere a totale carico del datore di lavoro? Danno immediato di minor retribuzione e danno finale per una imposizione fiscale che non tiene conto del versato.

## **AGENZIA ENTRATE COMUNICA - LA PRECOMPILATA SCALDA I MOTORI: DAL 2 MAGGIO SI PASSA ALL'AZIONE** (r.fo.)

**Sono sempre di meno le richieste di documenti ai cittadini grazie alla dichiarazione elaborata dal Fisco, che dallo scorso 16 aprile è disponibile per essere consultata e visualizzata.**

Due giorni ancora e poi si potrà intervenire sulla propria dichiarazione dei redditi precompilata. Dal 2 maggio al 23 luglio, infatti, il 730 potrà essere accettato, modificato e inviato. Il modello Redditi, invece, potrà essere modificato sempre dal 2 maggio, ma trasmesso dal 10 maggio al 31 ottobre.

La dichiarazione dei redditi, grazie alla precompilata, si sta dimostrando sempre più una “prova” facile da superare, comportando notevoli semplificazioni sul piano degli adempimenti. Chi accetta il modello “preconfezionato” dall’Agenzia delle entrate, infatti, non deve presentare le ricevute cartacee che attestano le spese sostenute e, una volta inviata la dichiarazione, il cittadino può considerare chiusa, per quell’anno, la partita con il Fisco. Saranno i Caf e gli intermediari che hanno rilasciato il visto di conformità a dover rispondere, in caso di controlli, alle richieste di documenti relativi a detrazioni e deduzioni.

Dal 7 maggio, inoltre, diventa operativa la vera importante novità della stagione 2018, vale a dire la “compilazione assistita”, che offre al contribuente la possibilità di modificare un singolo documento di spesa o aggiungerne uno che manca.

**Per chi fa da sé, niente controlli sui documenti** - Già dal 2015, l’Agenzia delle entrate non chiede più, ai cittadini che accettano senza modifiche e inviano on line, da soli, il 730 precompilato, la documentazione a sostegno delle spese detratte. In poche parole, per chi sceglie questa modalità, niente controlli su *ticket*, scontrini e ricevute di oneri detraibili. *Passepartout* che, come detto prima, si estende anche ai modelli modificati/integrati e presentati tramite i Caf e gli intermediari: in caso di controllo, saranno quest’ultimi a dover esibire i documenti al posto dei cittadini.

**E se manca uno scontrino, facile rimediare** - Da quest’anno, poi, la “compilazione assistita” consente al contribuente, che vuole modificare la propria dichiarazione precompilata, di inserire nuovi documenti di spesa (ad esempio, uno scontrino della farmacia non presente nel Sistema tessera sanitaria). Inoltre, è possibile modificare, integrare o non utilizzare i dati degli oneri comunicati dai soggetti terzi.

In questo caso l’Agenzia, nella fase di controllo documentale, potrà tenere conto di questa modalità di compilazione, fermo restando, in ogni caso, la verificabilità dei requisiti soggettivi che consentono o meno l’utilizzo di una detrazione/deduzione.

**Vedi anche Ag.Entrate - circolare 7-E del 27 aprile 2018**

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2018/aprile+2018/circolare+n+7+del+27+04+2018/CIRCOLARE+7+E.pdf>

**OSPEDALIERI - QUANTE PRONTE DISPONIBILITA’ IN UN MESE?** da risposta 995 di Sole 24 ore

Riferimento Corte di Cassazione sezione Lavoro sentenza 13935 del 6 luglio 2015: ... il contratto della dirigenza medica, pur stabilendo che il ricorso al servizio di pronta disponibilità debba avvenire «di regola» per non più di 10 volte in un mese, fa salva la possibilità di deroga da parte della amministrazione per esigenze di servizio e quindi non pone un limite invalicabile. Ne consegue che in nessun caso può essere accolta una domanda intesa ad imporre un generale divieto di ricorso alla pronta disponibilità per più di 10 volte al mese e neppure necessita una giustificazione al ricorso a tali pronte disponibilità che se non soddisfatta potrebbe giustificare un

rifiuto dal medico al servizio richiesto, fatta salva solo l'ipotesi di un abuso venendo meno le clausole generali di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 cc.

### **ALLEGATO A PARTE - CASS. Sentenza n.13935 dep. Il 6.07.2015 (documento 104)**



Sarebbe auspicabile in sede contrattuale meglio puntualizzare e circoscrivere diritti e doveri onde non doversi affidare alle interpretazioni e, in particolare, viste le attuali proposte di deroghe e contro-deroghe essere precisi nei doveri e nei diritti sugli orari contrattuali di lavoro e di riposo, già oggetto di richiami della Corte Europea, con stretta osservanza della legge sul lavoro sia nei riguardi di tutela salute del medico lavoratore sia nei riflessi sull'utenza per una prestazione effettuata da un medico sovraccaricato da superlavoro.

### **AGENZIA DELLE ENTRATE - SPESE PER FREQUENTARE UNA PALESTRA**

#### **Domanda**

Sulla base di un certificato del mio medico mi sono iscritto in palestra per fare ginnastica finalizzata alla cura di una patologia. Posso detrarre la spesa?

#### **Risponde G. Napolitano**

Anche se accompagnata da un certificato medico che prescriva una specifica attività motoria, la spesa sostenuta per l'iscrizione a una palestra non può essere considerata come una spesa sanitaria detraibile. Questa attività, infatti, anche se svolta a scopo di prevenzione o terapeutico, deve essere inquadrata in un generico ambito salutistico di cura del corpo e non può essere riconducibile a un trattamento sanitario qualificato ([circolare n. 19/E](#) del 1° giugno 2012, paragrafo 2.3).

#### **2.3 Spese sostenute per la frequenza di palestre**

**D.** Un contribuente frequenta regolarmente una palestra e sostiene che la spesa per il tipo di ginnastica effettuata è da considerare spesa sanitaria in quanto l'attività motoria è finalizzata alla cura/prevenzione della propria patologia. Si chiede se sia possibile detrarre detta spesa, qualora le relative ricevute fiscali siano accompagnate da un certificato medico che prescriva la specifica attività motoria.

**R.** La spesa per l'iscrizione ad una palestra non può essere qualificata spesa sanitaria ai fini dell'applicazione dell' [art. 15, comma 1, lett. c\) del TUIR](#), anche se accompagnata da un certificato medico che prescriva una specifica attività motoria; detta attività, infatti, anche se svolta a scopo di prevenzione o terapeutico, va inquadrata in un generico ambito salutistico di cura del corpo e non può essere riconducibile a un trattamento sanitario qualificato.

### **COSI' L'ARAN GIUSTIFICA LA TRATTENUTA DEL 2,5% PER I NEOASSUNTI NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO IL 2000. MA ....**

## **RS156\_Orientamenti\_applicativi**

**Alcuni dipendenti in regime di TFR hanno avanzato la richiesta di sospendere l'applicazione della trattenuta del 2,50% sull'80% della retribuzione lorda, diffidando anche l'Amministrazione a rimborsare quanto trattenuto nei termini del periodo di prescrizione. A sostegno della loro richiesta, sono intervenute anche alcune sentenze di merito.**

**Si chiede pertanto di conoscere l'avviso di codesta Agenzia sulla problematica, anche alla luce delle previsioni dell'AQN del 29 luglio 1999 in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici.**

In merito al quesito posto, è necessario far riferimento all'*Accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici*, sottoscritto dall'Aran e dalle Confederazioni sindacali rappresentative il 29 luglio 1999 e successivamente recepito nell'art. 1 del DPCM 20 dicembre 1999.

Rileva in particolare l'**art. 6 del predetto accordo quadro**, nel quale si prevede che il passaggio dei dipendenti pubblici dal regime del TFS al nuovo regime del TFR pubblico deve realizzarsi ad invarianza:

- della retribuzione netta;
- dell'imponibile fiscale;
- dell'imponibile previdenziale.

Per conseguire tale effetto, lo stesso art. 6 ha previsto, per tutto il personale in regime di TFR (sia personale che ha optato per il passaggio dal vecchio al nuovo regime sia personale assunto già in regime di TFR pubblico):

- la soppressione del contributo previdenziale obbligatorio del 2,50%, previsto dalle norme in materia di TFS, precedentemente posto a carico del dipendente;
- la sterilizzazione di ogni effetto ai fini fiscali della eliminazione del contributo a carico del dipendente;
- la riduzione della retribuzione lorda in misura pari all'ammontare del contributo soppresso, al fine di garantire l'invarianza della retribuzione netta;
- il recupero "figurativo" in misura pari alla predetta riduzione (2,50%), al fine di garantire l'invarianza ai fini previdenziali ed ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto;
- la conferma, per le amministrazioni statali, di un contributo complessivo del 9,60% sull'80% delle voci utili, posto però interamente a carico del datore di lavoro e pari alla somma del 7,10% (quota a carico del datore nel precedente regime) e del 2,50% (quota a carico del lavoratore nel precedente regime); si ricorda altresì che per regioni, enti locali e servizio sanitario nazionale il contributo complessivo è rimasto confermato nella misura del 6,10% sull'80% delle voci utili, anch'esso interamente a carico del datore di lavoro e pari alla somma del 3,60% (quota di contributo a carico del datore nel precedente regime) e del 2,50% (quota di contributo a carico del lavoratore nel precedente regime); tutto ciò al fine di garantire l'invarianza del complessivo flusso finanziario.

Va aggiunto altresì che tale disposizione contrattuale risulta pienamente coerente con il quadro legale di riferimento. In particolare, con quanto previsto dall'**art. 26, comma 19, della legge 23 dicembre 1998, n. 448**, il quale - richiamando i principi e le indicazioni contenuti nell'art. 2 della legge n. 335/1995 e rinviando alla contrattazione collettiva nazionale l'istituzione dei fondi pensione e l'introduzione del TFR pubblico, con conseguente adeguamento della struttura retributiva e contributiva - ha sancito il principio (poi recepito in sede contrattuale e nel successivo DPCM) dell'invarianza, nel passaggio da TFS a TFR, della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini previdenziali. La *ratio* di tale norma è quella di evitare differenziazioni nella retribuzione netta tra i dipendenti, a parità di inquadramento contrattuale, ma anche quella di garantire la complessiva sostenibilità economico-finanziaria dei costi a carico delle amministrazioni pubbliche, derivanti dai trattamenti di fine rapporto e fine servizio.

Da tale complesso di disposizioni normative emerge dunque che il passaggio al TFR nel settore pubblico, fermo l'impianto del TFR come disciplinato dalla norma civilistica (art. 2120 C.C.), ha richiesto necessariamente degli adeguamenti alla "struttura retributiva e contributiva", giustificati dalla esigenza di assicurare la "transizione" al nuovo regime, ad invarianza di retribuzione netta tra tutti i dipendenti pubblici e ad invarianza di flussi finanziari complessivi a carico della finanza

pubblica. Ed ha richiesto altresì di prevedere una peculiare modalità di erogazione dei trattamenti che, a norma dell'art. 5 del citato AQN, continuano ad essere conteggiati figurativamente dall'ente previdenziale, per tutti i dipendenti iscritti alle gestioni ex INPDAP, e dallo stesso corrisposti al termine del periodo lavorativo, senza dare luogo ad un accantonamento specifico presso le amministrazioni.

In tale ottica, vanno pertanto inquadrare le scelte effettuate in sede negoziale, con particolare riferimento al richiamato articolo 6 dell'AQN (rubricato "effetti sulla retribuzione nel passaggio a TFR").

In primo luogo, **la soppressione, per i dipendenti in TFR, della trattenuta del 2,50%** (tuttora applicata, invece, ai dipendenti in TFS). L'articolo 6, comma 1 del citato AQN ha infatti previsto che ai dipendenti in TFR "*non si applica il contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,50% della base retributiva previsto dall'articolo 11 della legge n. 152/1968 e dall'articolo 37 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1032*", risultando tale trattenuta incompatibile con l'istituto del TFR.

In secondo luogo, **la riduzione della retribuzione lorda in misura pari all'ammontare del contributo soppresso** (prevista al comma 2 del medesimo articolo), con contestuale recupero figurativo ai fini previdenziali e dell'applicazione delle norme sul TFR. Quest'ultima disposizione, risponde all'esigenza di garantire l'invarianza, nel passaggio al nuovo regime, della retribuzione netta e di quella assunta a riferimento a fini previdenziali e dell'applicazione del TFR e, in ultima analisi, la parità dei trattamenti retributivi netti tra tutti i dipendenti pubblici, a parità di inquadramento contrattuale.

Alla luce di quanto sopra, va altresì chiarito che i dipendenti in TFR ***non sono soggetti ad una trattenuta, ma ad una diminuzione della retribuzione lorda finalizzata a garantire l'invarianza della retribuzione netta*** (con contestuale recupero figurativo a fini previdenziali e di calcolo del TFR). Si tratta di un aspetto della disciplina contrattuale che andrebbe reso evidente anche nelle indicazioni fornite all'interno della busta paga.

Quanto alla giurisprudenza, deve rammentarsi che la maggior parte delle sentenze di merito fin qui intervenute - pur a fronte di altre sentenze pronunciate a favore dei ricorrenti, per le quali sussiste comunque il divieto di estensione dei giudicati ai sensi articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e della proroga disposta dall'art. 41, comma 6 del decreto legge 30 dicembre 2008 n. 207 - hanno ritenuto pienamente legittima l'applicazione delle citate disposizioni. Si ricordano, tra le altre, Tribunale di Bologna n. 902 del 12 novembre 2013, Tribunale di Bologna n. 247 del 18 marzo 2014, Tribunale di Napoli del 5 novembre 2014, Tribunale di Milano n. 2084 del 4 agosto 2014, Tribunale di Bologna del 26 gennaio 2015, Tribunale di Napoli del 19 febbraio 2015, Tribunale di Bologna del 23 febbraio 2015, Tribunale di Lucca del 26 febbraio 2015, Tribunale di Bologna n. 184 del 2 aprile 2015, Tribunale di Napoli n. 3428 del 13 aprile 2015, Tribunale di Ravenna n. 215 del 27 ottobre 2015 Tribunale di Velletri n. 1474 del 27 ottobre 2016. Peraltro, anche una Corte superiore, la Corte d'Appello di Torino, con due successive sentenze, la 41/2016 e la 301/2016, ha ritenuto del tutto legittima l'applicazione del disposto contrattuale, al fine proprio di mantenere l'invarianza della retribuzione netta.

In conclusione, la riduzione in misura pari al 2,50% per i dipendenti in regime di TFR pubblico deve ritenersi pienamente in linea con la contrattazione collettiva nazionale (art. 6 dell'accordo quadro 29 luglio 1999), che ha dato coerente attuazione al principio dell'invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini previdenziali, sancito per via legislativa (art. 26, comma 19, della legge 23 dicembre 1998, n. 448).



**Con questa distorta interpretazione che dà al datore di lavoro pubblico evidente beneficio economico (pagando al lavoratore in busta paga una retribuzione inferiore a quanto altrimenti spettante al netto delle ritenute previdenziali e fiscali), questi**

**lavoratori non solo hanno un trattamento di fine rapporto inferiore rispetto a coloro che sono ad indennità premio di servizio, ma sono anche altamente penalizzati dal fisco che non tiene conto nel trattamento fiscale delle somme rapportate alle trattenute effettuate al lavoratore cioè della quota non tassabile per la quota delle ritenute subite. Rimane solo la quota non imponibile di 309.87 euro per ogni anno di servizio prestato.**

## **LA TREDICESIMA MENSILITA'**

**Giù le mani dalla «tredicesima» che è retribuzione stipendiale e non una regalia.**

La tredicesima mensilità, comunemente detta «tredicesima», in origine era una gratifica natalizia, retribuzione erogata come mensilità aggiuntiva.

Da elargizione volontaria da parte del datore di lavoro in occasione delle festività natalizie col CCNL del 5 agosto 1937 (articolo 13) venne introdotta come mensilità aggiuntiva dapprima a tutta la categoria impiegatizia dei lavoratori del settore dell'industria poi estesa ad altre categorie sino a essere riconosciuta obbligatoria erga omnes col DPR 1070/1960.

Ora i contratti e le pensioni si calcolano su base annua dividendo il montante in 13 o più mensilità.

Il pagamento dunque della «tredicesima» è un pagamento frazionato e differito di una frazione che sarebbe spettato mensilmente nella busta paga.

L'Enpam per ovviare a tale obiezione ha sempre pagato la pensione calcolata su base annua in dodici mensilità.

La «tredicesima» infatti non è una regalia, ma semplicemente una conseguenza di calcolo.

Non tutte le assenze dall'attività lavorative danno diritto alla tredicesima mensilità.

La tredicesima mensilità matura dunque ogni giorno di lavoro effettuato dal lavoratore dal 1° gennaio al 31 dicembre e matura anche durante:

- risposi e ferie;
- malattia e infortunio, entro i limiti del periodo di comporto;
- maternità;
- congedo matrimoniale.

Non matura invece nei seguenti periodi:

- congedo parentale;
- malattia bambino;
- permessi non retribuiti;
- aspettativa non retribuita;
- assenza dal lavoro ingiustificata;
- sciopero.

## **GARANTE PRIVACY: VALUTAZIONE D'IMPATTO SULLA**

**PROTEZIONE DEI DATI** da Dpl Mo - Fonte: Garante per la protezione dei dati personali

Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato, in data 30 aprile 2018, un tutorial sulla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e l'individuazione e gestione del rischio.

L'Autorità ha attivato una [pagina internet](http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue) (<http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue>) dedicata all'informazione sul Regolamento UE/2016/679, dove sono disponibili anche una guida per l'applicazione del Regolamento e vari documenti utili, come le Linee guida che il Garante ha contribuito a definire in sinergia con le altre Autorità privacy europee per facilitare la comprensione e l'applicazione del nuovo quadro normativo.

**ALLEGATO A PARTE - GARANTE PRIV. - Valutazione d'impatto (documento 105)**

## **AGENZIA DELLE ENTRATE - DOCUMENTAZIONE PER DETRARRE LA SPESA DSA (DISTURBI SPECIFICI APPRENDIMENTO)**

### **Domanda**

Per beneficiare della detrazione Irpef a favore di chi presenta un disturbo specifico dell'apprendimento, come vanno documentate le spese per l'acquisto di un sussidio tecnico?

### **Risponde G. Napolitano**

La legge di bilancio 2018 ha introdotto, a partire da quest'anno, a favore di minori o di maggiorenni con diagnosi Dsa, fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, una detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, necessari all'apprendimento, nonché per strumenti che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere (cfr articolo 1, commi da 665 a 667, legge 205/2017 e nuova lettera e-ter, **articolo 15**, comma 1, Tuir). La detrazione spetta anche se le spese sono sostenute nell'interesse di familiari fiscalmente a carico. Con il **provvedimento 6 aprile 2018** sono state definite le regole operative da seguire per la fruizione della detrazione. In particolare, è stato precisato che le spese vanno documentate con fattura o scontrino fiscale, da cui devono risultare il codice fiscale del soggetto affetto da Dsa e la natura del prodotto acquistato o utilizzato. Si ricorda, infine, che la disciplina dei disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico è dettata dalla legge 170/2010.

## **STIPENDI - DAL 1° LUGLIO STOP AL CONTANTE**

In base alla legge di Bilancio 2018 dal 1 luglio stop al pagamento dello stipendio in contanti

**910.** A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi: a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore; b) strumenti di pagamento elettronico; c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

**911.** I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

**912.** Per rapporto di lavoro, ai fini del comma 910, si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142. La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

**913.** Le disposizioni di cui ai commi 910 e 911 non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a quelli di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, né a quelli comunque rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Al datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di cui al comma 910 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.

**914.** Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo stipula con le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, con l'Associazione bancaria italiana e con la società Poste italiane Spa una convenzione con la quale sono individuati gli strumenti di comunicazione idonei a promuovere la conoscenza e la corretta attuazione delle disposizioni di cui ai commi 910, 911 e 912. Gli obblighi di cui ai commi 910, 911 e 912 e le relative sanzioni si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. La Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'economia e delle

finanze, predisporre campagne informative, avvalendosi dei principali mezzi di comunicazione, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2018.

Ogni retribuzione e anticipi di essa dovranno corrisposti attraverso uffici di banche o poste:

- a) con bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- b) tramite strumenti di pagamento elettronico;
- c) con pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale indicato dal datore di lavoro;
- d) con emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore.

I datori di lavoro o committenti non potranno, quindi, più corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato. Sono esclusi da tale obbligo i datori di lavoro domestici e le pubbliche amministrazioni e i contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle Cooperative.

Ai trasgressori pesanti sanzioni: da 5 mila a 50 mila euro.

E' nulla qualsiasi firma apposta su cedolini quale prova di pagamento della retribuzione.

## **AGENZIA ENTRATE - REGOLE PER L'E-FATTURA**

L'Agenzia delle Entrate col [provvedimento prot. n. 89757 del 30 aprile 2018 \(Allegato A – Specifiche tecniche\)](#), specifica le regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l'attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 6bis e 6ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

**ALLEGATO A PARTE – AG.ENTRATE Provv.89757-2018 (documento 106)**

**All. A - Specifiche tecniche (documento 107)**

## **AGENZIA ENTRATE: NOVITA' PER FATTURAZIONE E PAGAMENTO DELLE CESSIONI DI CARBURANTI**

L'Agenzia delle Entrate colla circolare n. 8 del 30 aprile 2018, fornisce chiarimenti sui pagamenti per la cessione di carburanti interessati dall'e-fattura a partire dal prossimo luglio 2018.

**ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE Circolare n.8 del 30.04.2018 (documento 108)**

## **IL TRATTAMENTO DATI NELLO STUDIO MEDICO IN VISTA DEL REGOLAMENTO EUROPEO**

per gentile concessione avv. Paola M. Ferrari – [www.studiolegaleferrari.it](http://www.studiolegaleferrari.it) e [www.legalcorner.it](http://www.legalcorner.it)

Il 4 maggio 2016, sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea i testi del regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali e della direttiva che regola i trattamenti di dati personali nei settori di prevenzione, contrasto e repressione dei crimini.

Il 24 maggio 2016 è entrato ufficialmente in vigore il regolamento, che diventerà definitivamente applicabile in via diretta in tutti i paesi dell'Unione a partire dal 25 maggio 2018.



Entro questa data gli Stati europei dovranno introdurla nel proprio paese con facoltà, di modificare alcune indicazioni (es. coordinamento sanzioni, modalità trattamento dati genetici, età per esprimere il consenso).

L'Italia con legge del 25 ottobre 2017, n. 163 ha delegato il governo ad adottare i criteri direttivi per l'applicazione della normativa e si è in attesa del decreto legislativo applicativo [continua – leggi allegato]

## **ALLEGATO A PARTE - Trattamento dati nello studio medico (documento 109)**

### **DA ITALIA OGGI - Sette** a cura di Cinzia Boschiero

Sulla necessità di tutelare il lavoro e le pensioni si è svolto di recente a Salerno il 55° Congresso nazionale Federspev in cui oltre 300 operatori sanitari tra cui medici, veterinari, farmacisti, vedove e superstiti provenienti da tutta Italia si sono riuniti per tre giorni. «Noi guardiamo avanti e vogliamo una Strategia nazionale innovativa a favore della Sanità che tuteli i giovani, che rispetti gli operatori sanitari in pensione e le loro famiglie», dice il prof. Michele Poerio, presidente Federspev (Federazione Nazionale Sanitari Pensionati e Vedove) che raccoglie oltre 20 mila iscritti ed è l'unica associazione sindacale che non si occupa solo di titolari di pensione, ma si fa carico istituzionalmente anche dei problemi delle loro vedove, che entrano a far parte in prima persona degli Organi Direttivi dell'Associazione stessa. È apertistica, senza scopo di lucro. I temi trattati riguardano soprattutto tre ambiti: in primis i dati sulla situazione italiana della sanità, che sta peggiorando ed è in crisi e per la quale invece è necessario che si attivi una Strategia a lungo termine che possa affrontare le sfide e tutti gli step di ammodernamento che l'innovazione tecnologica e le normative europee richiedono (es. Sanità 4.0, le linee guida del programma europeo Sanità pubblica in vigore sino al 2020 e l'applicazione del nuovo regolamento europeo sulla privacy da applicarsi nel maggio 2018, innovazione per le gare di appalto per iter rapidi in linea con l'evoluzione della ricerca e della tecnologia e maggior trasparenza); un altro tema verte sulle proposte FEDERSPEV per tutelare meglio la professionalità degli operatori medici, veterinari e farmacisti alla luce della crisi occupazionale, della necessità di una formazione continua validata e della non omogenea gestione italiana con le discrasie a livello regionale che ne inficiano l'efficienza e non consentono un'equa assistenza; un terzo punto, dibattuto con il Forum nazionale dei pensionati, di cui è presidente il prof. Michele Poerio, è la volontà di dare rilievo alla verità sulle pensioni e creare un legame e un dialogo tra le generazioni per avere uno Stato più giusto e solidale, oltre che combattere le fake news sui dati relativi alle pensioni. Il prof. Marco Perelli Ercolini, vicepresidente di Federspev e past president del Forum Nazionale dei Pensionati ribadisce «È necessario, urgente e fondamentale separare l'assistenza dalla previdenza e tutelare chi, cittadini, ha versato i contributi reali tutta la vita e non deve essere penalizzato una volta in pensione. Occorre combattere la corruzione, puntare a una Sanità più equa uguale in tutte le Regioni, stilare un patto tra le generazioni per salvare il Sistema sanitario nazionale da eccessive privatizzazioni ed essere in linea con le normative europee su assistenza e welfare».

### **SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL FORUM ASSOCIAZIONI**

#### **PENSIONATI - SALERNO 17 APRILE 2018** a cura di Alessandro Seracini

La riunione inizia con la **prolusione del Presidente uscente**. Il Prof. Marco Perelli Ercolini traccia il percorso del Forum dalla sua fondazione avvenuta nel 2015 per iniziativa di UNPIT. Ne sottolinea il grande sviluppo avuto da allora. Ritiene corretto passare ora la mano in modo da assicurare al Forum sempre nuove potenzialità di crescita e pertanto non si ricandida alla presidenza. Il Consiglio lo ringrazia per il lavoro svolto.

Il secondo punto all'ordine del giorno vede l'esame e l'approvazione all'unanimità di alcune integrazioni apportate allo **Statuto** per adeguarlo alle dimensioni oggi assunte dal Forum ed ai conseguenti più gravosi compiti sia organizzativi che istituzionali che lo attendono.

Il **Comitato Esecutivo**, nuovo Organo del Forum istituito per rafforzarne l'organizzazione, l'efficienza e l'efficacia operativa, viene formalmente legittimato, al terzo punto dell'odg., dal Consiglio Consultivo dopo averne individuato ed approvato le posizioni che occorrono oggi per assicurare il dovuto supporto al Presidente e una efficace gestione operativa. Questa la sua composizione:

- **Marco Perelli Ercolini (UNPIT)**. Nella posizione di Past President assicura memoria e collegamento tra il pregresso e il presente;
- **Alessandro Seracini (UNPIT)**. Assume la responsabilità della gestione operativa e del coordinamento nazionale.
- **Giuseppe Lucchese (ANUA) e Federico Sepe (UNUCI)**. Assumono la responsabilità del coordinamento e dello sviluppo delle Associazioni militari aderenti al Forum.
- **Alessandro Seracini (UNPIT)**. Assume ad interim la responsabilità del coordinamento e dello sviluppo delle Associazioni civili aderenti al Forum.
- **Michele Poerio (FEDERSPEV – CONFEDIR)**. Assicura il collegamento e l'integrazione della Segreteria Federspev con il Forum.

Si precisa che la composizione del Comitato Esecutivo è, a norma di Statuto, dinamica, suscettibile cioè di variare in compiti e relativi responsabili in funzione delle posizioni che di volta in volta il Consiglio riterrà di dover presidiare ai fini di mantenere alta l'efficacia operativa del Forum.

Si passa al 4° punto all'odg. che riguarda la **nomina del Presidente**.

Il Presidente uscente Perelli Ercolini propone la nomina del Prof. Michele Poerio, cofondatore di Unpit e attuale Presidente di Federspev e Segretario di Confedir, a Presidente del Forum per il biennio 2018/2019. Il Consiglio approva all'unanimità. Poerio accetta la nomina ed elenca le seguenti linee sulle quali intende far proseguire l'azione del Forum:

1. **Separazione della Previdenza dall'Assistenza** nei conti Inps e nelle comunicazioni ai media e alle istituzioni europee;
2. **Difesa ad oltranza delle Pensioni di Reversibilità** come tali. Opposizione assoluta ad ogni tentativo di trasformarle in assistenza;
3. **Controinformazione** a tutto campo, a cominciare dal propagandare che i contributi versati dagli italiani sono fra i maggiori al mondo;
4. **Difesa della perequazione**. Le pensioni hanno perso mediamente negli ultimi 10 anni da 500 a 1000 euro netti mensili a causa dei vari blocchi della perequazione e del contributo di solidarietà, una realtà inaccettabile.
5. Comunica che Federspev supporta con il proprio consulente legale gli associati che ricorrono alla CEDU.
6. **Difesa del SSN** e della quantità e qualità delle sue prestazioni.

Il Consiglio approva all'unanimità le linee programmatiche di cui sopra e riserva un lungo applauso al Presidente per la nomina appena ricevuta.

Prende la parola il Coordinatore Seracini per fare **il punto sulla situazione politico/istituzionale e sul conseguente programma operativo**:

- L'assenza a tutt'oggi di un Governo impone di rimandare a data da definire l'organizzazione del 2° Convegno 2018 del Forum da tenersi con le autorità istituzionali.

- **Le pensioni in essere sono quasi quotidianamente oggetto di “pesanti attenzioni”** . Allerta massima dunque contro eventuali tentativi di continuare con la facile politica di fare dei pensionati in essere il bancomat nazionale.
- Assistiamo inoltre a **continue proposte di cambiamento dello status delle pensioni di reversibilità**, da previdenza ad assistenza. Anche su questo versante occorre mettere in atto una forte opera di contrasto.
- In attesa che si sblocchi la questione del Governo occorre approfittare della pausa forzata per **rafforzare ulteriormente l’organizzazione interna del Forum e per ricercare sempre nuove adesioni**.

Sui temi della suddetta relazione l’accordo del Consiglio è unanime.

Gli interventi dei partecipanti si focalizzano in particolare sulla diffusa sensazione che non tutti i soci stiano avvertendo la pericolosità degli attacchi che si stanno riaffacciando sul versante che attiene alla tenuta del potere d’acquisto delle pensioni. I segnali in tal senso sono continui. Troppo spesso le pensioni vengono infatti indicate, anche da importanti istituzioni internazionali, come la causa principale del forte debito pubblico italiano e per avvalorare questa tesi non si esita dal partire da dati che sommano la previdenza (finanziata dai contributi) con l’assistenza (finanziata dalla fiscalità generale) mentre ci si “dimentica” troppo spesso dei livelli intollerabili dell’evasione e dell’elusione fiscale, degli sprechi, ecc... e, soprattutto, ci si “dimentica” di evidenziare che, depurata dall’Assistenza, la voce Previdenza incide sul Pil in percentuale totalmente in linea con quelle dei principali Paesi dell’UE. Molto importante appare dunque **sviluppare ulteriormente l’opera di controinformazione** che ora potrà anche avvalersi del prezioso supporto del neo costituito ufficio stampa del Forum.

Il Consiglio fa inoltre propri i seguenti obiettivi tratti dalla mozione finale del 55\* Congresso Federspev:

1. **Difesa del “welfare” costituito dal SSN;**
2. **Ripristino di un corretto sistema di perequazione** che garantisca a tutte le pensioni il mantenimento del potere d’acquisto iniziale;
3. **Semplificazione del sistema fiscale** ed alleggerimento progressivo delle aliquote al crescere dell’età;
4. Ricerca costante di **sinergie con altre associazioni e categorie** sui temi di comune interesse;
5. **Sviluppo della previdenza integrativa, 2° e 3° pilastro** in un’ottica di **tutela delle future pensioni delle giovani generazioni**.

In chiusura di seduta i Consiglieri esprimono grande soddisfazione per il fatto che ora il Forum ha tutte le risorse numeriche ed organizzative per imporsi come una delle maggiori realtà di tutela dei cittadini di ceto medio in pensione: undici importanti Associazioni aderenti, una Presidenza con grande esperienza e con sede a Roma, un Comitato Esecutivo, un Ufficio stampa, una Segreteria.

Un forte apprezzamento è rivolto da tutti i Consiglieri a Michele Poerio per la prestigiosa location messa a disposizione del Consiglio per la sua riunione di aprile e per la perfetta organizzazione dell’evento inserito nel contesto del Congresso Federspev e destinato a concludersi con una cena sociale, presenti circa 200 soci, con l’intero Consiglio del Forum riunito al tavolo della Presidenza e Poerio comunicare ai presenti con un articolato discorso i progressi compiuti dal Forum e il suo orgoglio per il riconoscimento avuto con la nomina a Presidente.